



*Ministero dello Sviluppo Economico*

*DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA*

*Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

**VISTO** il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 14-ter, comma 6-bis;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;



**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

**VISTA** la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, relativamente al contributo dello 0.5 per mille;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato ed integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo, tra l'altro, l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTI** i decreti di questo Ministero N°048/99 del 7 settembre 1999 e N°007/2003 MD del 6 novembre 2003 con i quali la società Edison Termoelettrica S.p.A. è stata autorizzata a realizzare ed esercire gli interventi di risanamento ambientale accompagnati da ripotenziamento della esistente centrale termoelettrica di Marghera Levante ubicata in Porto Marghera (VE);

**VISTO** il decreto di questa Amministrazione N°007/2004 VL del 13 gennaio 2004 con cui la titolarità dei suddetti decreti N°048/99 del 7 settembre 1999 e N°007/2003 MD del 6 novembre 2003 è stata volturata da Edison Termoelettrica S.p.A. ad Edison S.p.A. con sede in Milano, foro Buonaparte, 31, cod. fisc. 06722600019;

**VISTO** il provvedimento n. DVA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Edison S.p.A. di Marghera Levante (VE)";

**VISTA** l'istanza datata 31 ottobre 2012 che la Edison S.p.A. ha presentato ai fini del rilascio, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, dell'autorizzazione alla modifica dell'esistente Centrale termoelettrica di Marghera Levante (VE);

**CONSIDERATO** che con la succitata istanza la Società Edison ha, contestualmente, presentato istanza al Ministero dell'Ambiente di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., nonché di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010, ai sensi dell'art. 29-nonies del menzionato D.Lgs n. 152/2006;

**PRESO ATTO** che l'intervento oggetto del presente provvedimento consiste, in particolare, nell'installazione di una caldaia ausiliaria, della potenza termica di circa 14,9 MW, a servizio della centrale termoelettrica esistente di Marghera Levante. Il combustibile utilizzato sarà esclusivamente



gas naturale e non è prevista alcuna modifica delle opere connesse esterne al sito di Centrale;

**CONSIDERATO** che il procedimento è stato regolarmente avviato nei confronti di tutte le Amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 10 gennaio 2013, n. 627;

**CONSIDERATO**, in particolare, che il suddetto procedimento riguarda la sola autorizzazione alla realizzazione del progetto, mentre restano fermi gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'A.I.A. per l'esercizio dell'impianto;

**PRESO ATTO** che, con nota n. DVA-2013-0006299 del 13/03/2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di avere determinato l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Edison S.p.A. a condizione che vengano ottemperate alcune prescrizioni;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione, tenuto conto delle acquisite determinazioni del Dicastero dell'Ambiente, al fine di concludere l'istruttoria di competenza, con nota n. 7034 del 4 aprile 2013, ha convocato la riunione in sede conclusiva della Conferenza di Servizi per il giorno 23 aprile 2013;

**CONSIDERATE** le risultanze della succitata riunione della Conferenza di Servizi, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta con nota n. 12023 del 12 giugno 2013, del relativo resoconto verbale consolidato e delle note ad esso allegate, considerate parti integranti dello stesso;

**CONSIDERATO** che, in occasione della succitata riunione conclusiva, sono state acquisite le seguenti posizioni in merito all'iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute:

- Parere favorevole del Ministero della Salute, ferma restando la possibilità di valutare l'intervento sotto il profilo delle emissioni nell'ambito della procedura di aggiornamento dell'A.I.A. che, in base a quanto riferito dalla Società, è già stata attivata presso il Ministero dell'Ambiente;
- Parere favorevole della Regione Veneto, fermo restando l'eventuale rilascio, a conclusione dell'iter istruttorio e su proposta ministeriale, dell'Intesa regionale, cioè dell'atto collegiale della Giunta Regionale, autonomo rispetto al parere reso in Conferenza di Servizi, adottato sulla base del parere tecnico della struttura regionale competente;

**CONSIDERATO** che questo Ministero, alla luce dei pareri favorevoli acquisiti, nonché delle posizioni favorevoli espresse nella suddetta riunione, ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza di Servizi, fatta salva l'acquisizione del parere del Dicastero dell'Ambiente in merito al coordinamento del progetto di bonifica e l'avvio dei lavori di realizzazione della caldaia, nonché del parere del Ministero dell'Interno in ordine all'applicazione al caso di specie della normativa inerente gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante;



**CONSIDERATO** che, relativamente alle succitate conclusioni della Conferenza di Servizi, a valle della riunione del 23 aprile 2013, sono stati acquisiti agli atti del procedimento i seguenti pareri:

- nota n. 37680 del 28/05/2013 con cui la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Dicastero dell'Ambiente ha formulato osservazioni in merito al progetto, evidenziando, tra l'altro, che “ ... *le attività relative all'installazione medesima possano utilmente iniziare.*”;
- nota n. 6392 del 14/05/2013 con cui il Ministero dell'Interno ha confermato il parere favorevole espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, segnalando che la centrale di Marghera Levante non è soggetta al D.Lgs 334/99 e s.m.i.;

**VISTA** la D.G.R. n. 1652 del 17/09/2013 con cui, a seguito della proposta di questo Ministero di cui alla nota n. 13853 del 08/07/2013, è stata formalizzata l'Intesa della Regione Veneto all'iniziativa oggetto del presente provvedimento;

**CONSIDERATI** i seguenti pareri espressi dalle Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di Servizi e formalizzati in note acquisite agli atti del procedimento:

- nota n. M\_D.AMI001/25796/D.20.03 del 10/12/2012 con cui l'Aeronautica militare - Reparto territorio e patrimonio ha espresso il proprio nulla contro, per gli aspetti di competenza, all'esecuzione dell'intervento, nel rispetto di alcune indicazioni;
- nota n. 580483 del 28/12/2012 con cui la Regione Veneto – Commissione per la Salvaguardia di Venezia ha espresso parere favorevole limitatamente agli aspetti paesaggistici e fatto salvo il rispetto dei criteri di sicurezza antincendio in vigore, le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI), nonché gli adempimenti previsti dal regolamento di prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151 del 1 agosto 2011;
- nota n. 1712 del 23/01/2013 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ha inviato la valutazione del progetto favorevole, rilasciata a seguito della richiesta del 10/12/2012 ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011;
- nota n. 9334 del 22/04/2013 con cui il Ministero dell'Ambiente – Div. V.I.A. ha ribadito che “... *il progetto di cui trattasi non necessita di procedura di verifica ex art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto non comporterà effetti negativi sull'ambiente.*”;
- nota n. 40115 del 12/04/2013 con cui l'ARPAV ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione della modifica di cui all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di esclusione dalla V.I.A.;
- nota n. 182341 del 18/04/2013 con cui la Città di Venezia – Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, trasmettendo anche la nota del Servizio Pianificazione e Gestione Porto Marghera del 18/04/2013, ha fatto presente, tra l'altro, che “ ... *trattandosi di adeguamento di impianto tecnologico esistente e ferme restando le successive verifiche in fase di presentazione del titolo edilizio, si ritiene che stante la documentazione pervenuta dal punto di vista urbanistico – edilizio l'intervento risulta trascurabile. ...*”;
- nota n. 1734 del 20/11/2012 con cui la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto ha espresso parere favorevole, ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal D.Lgs.



42/2004, art. 90, in merito all'eventuale ritrovamento di manufatti e/o strutture di interesse storico-archeologico;

- nota n. 5751 del 22 aprile 2013 con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna ha, tra l'altro, espresso “ ... *parere favorevole all'intervento richiesto, alle seguenti condizioni: - il camino di abbattimento fumi sia dipinto con coloriture affini a quelle delle opere industriali preesistenti. ...*”;
- nota n. 30540 del 3 maggio 2013 con cui il Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il proprio nulla osta alla costruzione ed esercizio, con le relative prescrizioni di tutela degli impianti di telecomunicazioni;
- nota n. 6683 del 26 aprile 2013 con cui la Marina Militare-Comando in Capo del Dipartimento M.M. dell'Adriatico ha concesso il proprio nulla osta, per quanto di competenza ed ai soli fini Demaniali Militari Marittimi, alla realizzazione dell'opera in argomento;
- nota n. 73838 del 19/06/2013 con cui l'ENAC S.p.A. ha trasmesso il nulla osta di competenza;

**VALUTATE** le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi e tenuto conto delle favorevoli posizioni espresse in quella sede;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

**PRESO ATTO** delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria procedimentale, assunte a rappresentare fattori integrativi nell'ambito del quadro complessivo delle condizioni attuative del progetto proposto;

**ATTESO** che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno apposto le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**PRESO ATTO** che l'istanza in data 31 ottobre 2012 presentata dalla Società Edison S.p.A. è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione unica, rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002, che costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi e oggetto di valutazione da parte del Dicastero dell'Ambiente, fermi restando gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'A.I.A.;

**CONSIDERATA** la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'ufficio istruttore in data 1 ottobre 2013, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale sede, viste le determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e acquisita l'intesa della Regione Veneto, è adottata la determinazione favorevole;

**RITENUTO**, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione;



**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Richiamato quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la Edison S.p.A., con sede in Milano, foro Buonaparte, 31, Partita IVA 08263330014, cod. fisc. 06722600019, è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, a modificare la Centrale termoelettrica di Marghera Levante, in conformità al progetto presentato con l'istanza in data 31 ottobre 2012, alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.

In particolare, la Società Edison S.p.A. è autorizzata a realizzare una caldaia ausiliaria, della potenza termica di circa 14,9 MW, a servizio della centrale termoelettrica esistente di Marghera Levante.

### **Art. 2**

I lavori di realizzazione degli interventi autorizzati hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290; il progetto deve essere realizzato entro 5 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori.

La società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Interno e al Ministero della Salute nonché alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, all'ARPAV e al Comando Provinciale VVF di Venezia, dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Le succitate comunicazioni devono essere inviate anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dalla procedura verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e dal procedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi.

Qualora si rendessero necessarie modifiche al progetto approvato, anche in corso d'opera, la Società Edison S.p.A. dovrà presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la relativa



procedura di verifica.

### **Art. 3**

La Edison S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni a carico del proponente riportate in Allegato, formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro esatto adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli.

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti interessati, rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza.

Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni trimestre, entro il termine dei successivi 30 giorni, la società Edison S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Interno e al Ministero della Salute nonché alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, all'ARPAV e al Comando Provinciale VVF di Venezia un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei lavori di realizzazione dell'impianto nonché dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il menzionato rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

### **Art. 4**

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata con il presente provvedimento, è subordinato all'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale.

### **Art. 5**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello



Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un Estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente atto.

Roma, li **10 ottobre 2013**

IL DIRETTORE GENERALE  
*F.to Dott.ssa Rosaria Romano*



**ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/02/2013)**

**- Prescrizioni contenute nel decreto n. DVA-2013-0006299 del 13/03/2013 citato nelle premesse:**

1. Come previsto dal Progetto preliminare, la caldaia ausiliaria dovrà entrare in funzione in alternativa alle Unità di Generazione elettrica al fine di garantire una fornitura di vapore per la conservazione in efficienza degli impianti e per il riavviamento delle sezioni di produzione della centrale di Marghera Levante;
2. Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito del presente provvedimento e prima dell'inizio lavori, il Proponente dovrà richiedere l'eventuale aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale ai fini delle opportune determinazioni da parte dell'Autorità competente;
3. Come previsto dal progetto preliminare presentato, la realizzazione del nuovo generatore di vapore ausiliario dovrà avvenire utilizzando la platea esistente posta fuori terra per il sostegno della nuova caldaia e delle altre apparecchiature (camino, degasatore, ecc) e che non saranno eseguiti scavi per il rifacimento di detta platea, né per la posa e realizzazione delle nuove vie cavi e drenaggi;
4. I limiti di emissione relativi al nuovo generatore di vapore ausiliario dovranno essere pari a  $\text{NO}_x=80 \text{ mg/Nm}^3$  e  $\text{CO}=50 \text{ mg/Nm}^3$ , come concentrazione media oraria al 3% di  $\text{O}_2$ . Al fine dell'accertamento del rispetto dei limiti di emissione dovrà essere sottoscritto con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto un protocollo per la realizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio in continuo al camino della caldaia ausiliaria. A completamento dei monitoraggi degli inquinanti, alla conclusione del primo anno di funzionamento, il Proponente dovrà altresì produrre un consuntivo delle ore di funzionamento annue effettive del generatore di vapore ausiliario;
5. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere svolta una ulteriore attività di monitoraggio dell'ambiente acustico sui ricettori individuati durante la campagna realizzata il 4 e 5 agosto 2011. Tale campagna dovrà essere volta, in particolare, alla verifica dei limiti di emissione al ricettore 2 per il quale si sono registrati superamenti durante la campagna realizzata il 4 e 5 agosto 2011, al fine di verificare le cause del superamento registrato;
6. In fase di progettazione definitiva, il proponente dovrà fornire un idoneo progetto relativo alla cantierizzazione, che dovrà contenere l'indicazioni di tutti gli accorgimenti e i dispositivi previsti per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientali, comprensivi anche di quanto previsto per evitare sversamenti accidentali di liquidi inquinanti, in particolare da parte delle macchine di lavorazione nei piazzali di sosta e delle attrezzature di lavaggio, manutenzione e rifornimento. Dovranno essere inoltre specificati in dettaglio la destinazione dei materiali di demolizione e il piano di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'ETERNIT rimosso, nonché i percorsi dei messi di cantiere, avendo particolare di definire opportuni protocolli atti a minimizzare l'interferenza con la viabilità locale; il Proponente dovrà, inoltre, individuare i siti di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di demolizione e le volumetrie residue disponibili allo scopo;



7. Il proponente dovrà assicurare che in fase di costruzione, l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine, il proponente dovrà inserire all'interno dei capitolati di appalto apposite specifiche atte a garantire:

- a) una costante bagnatura (con reti di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- b) una costante bagnatura (con reti di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
- c) il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti con teli protettivi.

Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni in ordine ai valori limite di emissione da definirsi in sede di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

**- Prescrizioni formulate dalla Regione Veneto – Commissione per la Salvaguardia di Venezia e contenute nella nota n. 580483 del 28/12/2012 (allegato n°3 del resoconto verbale definitivo della riunione del 23 aprile 2013):**

Siano rispettati i criteri di sicurezza antincendio in vigore, le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI), nonché gli adempimenti previsti dal regolamento di prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151 del 1 agosto 2011.

**- Prescrizioni formulate dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia e contenute nella nota 1477 del 21/01/2013 (allegato n° 4 del resoconto verbale definitivo della riunione del 23 aprile 2013):**

Deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI).

Si precisa inoltre, quanto segue:

- 1) Integrare il progetto con una valutazione ATEX soprattutto in corrispondenza degli scarichi di metano tenendo conto anche di eventuali altre influenze prodotte dallo stabilimento circostante. Tenere conto anche dell'eventuale irraggiamento a terra per il jet fire previsto.
- 2) Garantire un'adeguata protezione antincendio dell'intero GVA.
- 3) Garantire che la posizione della tubazione metano su rack non possa generare criticità in caso di rilascio qualora prevedibile da analisi del rischio).

Il Sig. Sindaco è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 04 MAG 1998, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).



Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste dal progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n°151.

**- Prescrizioni formulate dall'Aeronautica militare - Reparto territorio e patrimonio con nota n. M D.AMI001/25796/D.20.03 del 10/12/2012 (allegato n°6 del resoconto verbale definitivo della riunione del 23 aprile 2013):**

Relativamente alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione, si dovrà rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella **circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000** "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture di tipo verticale

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta **tramite fax** al n° 02/73903409, fornendo contestualmente un **indirizzo e-mail** ove poterla inoltrare).

**- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche e contenute nelle note n. 30129 del 16/04/2013 e n. 37680 del 28/05/2013 (allegati n°11 e 25 del resoconto verbale definitivo della riunione del 23 aprile 2013 e della nota n. 12023 del 12/06/2013 di trasmissione del medesimo verbale):**

- Il rilascio dell'autorizzazione unica non esime il titolare dell'impianto, ubicato nell'interno delle aree perimetrali del Sito di Interesse Nazionale di Venezia (Porto Marghera) dall'osservanza degli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione.

- Si ritiene che le attività relative all'installazione medesima possano utilmente iniziare.

Si evidenzia, inoltre, che è comunque necessario che l'Azienda trasmetta agli Enti locali territorialmente competenti (Comune di Venezia, ARPAV, ASL 12 Veneziana, Provincia di Venezia), la stima, condotta in modalità diretta secondo la metodologia riportata nel manuale "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati*" – rev.2, disponibile sul sito dell'ISPRA (ex APAT) ([www.isprambiente.it](http://www.isprambiente.it)), del rischio sanitario-ambientale associato a tutte le vie di esposizione attive e/o attivabili dalle sorgenti suolo e acqua di falda, in



relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare in oggetto e il piano dei monitoraggi dell'aria indoor/outdoor che si rendessero eventualmente necessari sulla base delle risultanze dell'analisi di rischio condotta.

Resta fermo l'obbligo di esecuzione del progetto di bonifica dei suoli, in via di decretazione, con le modalità ivi previste.

**- Prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni archeologi del Veneto e contenute nella nota n. 1734 del 20/11/2012 (allegato n°17 del resoconto verbale definitivo della riunione del 23 aprile 2013):**

Si ricorda l'osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 90, in merito all'eventuale ritrovamento di manufatti e/o strutture di interesse storico-archeologico.

**- Prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna e contenute nella nota n. 5751 del 22 aprile 2013 (allegato n°19 della nota n. 12023 del 12/06/2013):**

Il camino di abbattimento fumi sia dipinto con coloriture affini a quelle delle opere industriali preesistenti.

**- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica:**

1. La Edison S.p.A. è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La Edison S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.